

Norme & Tributi

Lavoro e sentenze

Opzione donna, chance per 10mila persone in più

Pensioni

Entro marzo il decreto per allentare la stretta della legge di Bilancio

Soglia anagrafica a 59 anni A 58 per specifiche categorie tra cui caregiver e invalide

Marco Rogari

La priorità è allentare la stretta su opzione donna con un decreto destinato a essere varato entro metà marzo. Che sulla base dell'ultima ipotesi al vaglio del ministero dell'Economia, insieme a quella della cosiddetta "proroga secca", potrebbe consentire l'uscita a poco più di 13mila lavoratrici, 10mila in più di quelle aventi diritto con le misure restrittive della legge di bilancio, fissando la soglia anagrafica a 59 anni e scendendo a 58 per quattro specifiche categorie tra cui le caregiver, le invalide civili e le "licenziate". Ma il governo comincia anche a valutare l'orizzonte su cui collocare l'intervento pensionistico correttivo della legge Fornero, sul quale è stato avviato il confronto con le parti sociali. E i vincoli di finanza pubblica così come la non facile dialettica con Bruxelles sul tema della previdenza sembrano lasciare spazio a una riforma inizialmente in versione "light". Che dovrebbe partire dalla separazione dell'assistenza dalla previdenza e dal rilancio della pensioni integrative.

La prima risposta che si attendono i sindacati è comunque quella su opzione donna. Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, fin dal varo della manovra si è impegnata a correggere l'attuale meccanismo, che consente l'uscita a 60 anni (con 35 anni di versamenti il ricalcolo contributivo dell'assegno), con lo sconto di un anno con un figlio e di due anni con più figli, solo per alcune categorie, limitando la platea potenziale nel 2023 a 2.900 lavoratrici. Una significativa riduzione del bacino, visto che dall'ultimo monitoraggio dell'Inps emerge che lo scorso anno (quando il pensionamento era consentito con 58 anni, 59 per le "autonome") le uscite con opzione donna sono state 23.812.

La soluzione preferita dal ministero del Lavoro resta quella della "proroga secca" dei "requisiti 2022", magari con qualche eccezione. Ma

questa misura, che resta sul tavolo, non appare compatibile con i paletti fissati dal Mef. Che sta ora valutando anche una proposta alternativa, consegnata sempre al ministero del Lavoro su input del sottosegretario Claudio Durigoni. In questo caso l'uscita verrebbe garantita con 59 anni, che scenderebbero a 58 per quattro specifiche categorie, a partire da quelle indicate dall'ultima legge di bilancio: caregiver, lavoratrici con invalidità civile pari o superiore al 74% o "licenziate". Con queste soglie la platea salirebbe a poco più di 13mila donne interessate per un costo di circa 90 milioni il primo anno. Che però potrebbe salire a 240 e 300 milioni nel secondo e nel terzo anno. Ed è proprio questo scoglio che dovrà essere superato nel corso dell'istruttoria tecnica avviata a via XX settembre. E il Mef si muove con cautela affrontando gli scenari della possibile riforma delle pensioni.

L'obiettivo resta quota 41 "secca" ma solo a fine legislatura. Nel frattempo scatteranno gradualmente alcune misure mirate partendo dalla separazione dell'assistenza dalla previdenza, chiesta a gran voce anche dai sindacati. Un'operazione che potrebbe aprire qualche spazio per altri interventi perché comporterà una sorta di riclassificazione della spesa pensionistica. Nel recente rapporto di "Itinerari previdenziali", Alberto Brambilla, ha evidenziato che nel 2021 escludendo gli oneri assistenziali per maggiori sociali, integrazioni al minimo e Gas dei dipendenti pubblici (23,257 miliardi in totale), l'incidenza della spesa previdenziale sul Pil sarebbe scesa al 12,11%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul tavolo anche la possibilità di proroga secca dei vecchi requisiti Verso la separazione previdenza/assistenza



NT+LAVORO
Contribuzione alla bilateralità
Se prevista dai contratti collettivi dell'artigianato è obbligatoria e in alternativa il datore di lavoro deve

riconoscere ai dipendenti un elemento aggiuntivo della retribuzione.
di **Fabio Antonilli**
La versione integrale dell'articolo su:
npluslavoro.ilssole24ore.com

Limitazione del danno

Codice civile

La Corte d'appello di Brescia ha ritenuto applicabile, oltre alle tutele crescenti, l'articolo 1227, comma 2, del Codice civile, in base al quale «il risarcimento non è dovuto per i

danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza». Di conseguenza ha limitato a diciotto mesi il risarcimento riconosciuto alla lavoratrice licenziata

Risarcimento ridotto per chi non cerca un nuovo impiego

Licenziamenti

In caso di applicazione delle tutele crescenti per un recesso ritensivo

Giuseppe Bulgarini d'Elci

Dalla misura del risarcimento del danno dovuto al lavoratore, il cui licenziamento sia stato dichiarato nullo perché riconducibile esclusivamente a un motivo ritensivo, deve essere detratto il periodo in cui il medesimo lavoratore avrebbe potuto essere impiegato in una occupazione alternativa per effetto della ricerca attiva di una ricollocazione professionale.

Se il lavoratore, in altri termini, non si è diligentemente attivato per ricercare un nuovo impiego a seguito del licenziamento ritensivo, il risarcimento del danno non può comprendere tutte le mensilità fino al giorno della reintegrazione, ma deve essere limitato al periodo ragionevolmente necessario per tro-

vare un altro posto di lavoro.

Il periodo di riferimento per il calcolo dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto sulle tutele crescenti (Digs 23/2015) che, stando al dato normativo, ricomprende tutto l'intervallo non lavorato tra la data del licenziamento e quella di effettiva reintegrazione, dedotto unicamente l'aliunde perceptum, deve essere delimitato al tempo ordinariamente necessario al lavoratore per il reperimento di nuova occupazione.

Questo approccio è stato raggiunto dalla Corte d'appello di Brescia con una sentenza del 2 febbraio 2023, (presidente Matano) che ha ritenuto di estendere al regime della "tutela reale piena", proprio dei licenziamenti dichiarati nulli, il principio espresso dall'articolo 1227, comma 2, del Codice civile, in base al quale «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza».

Partendo dal rilievo che scopo della norma è colpire condotte non diligenti del soggetto danneggiato, il collegio bresciano perviene alla

conclusione che tale principio si applichi anche al lavoratore che, a fronte di un licenziamento ritensivo, non si sia attivato per trovare un altro lavoro nelle more del giudizio.

Se risulta accertato che nel periodo di disoccupazione, determinato dal licenziamento successivamente dichiarato nullo, il lavoratore non ha tentato di reperire un impiego alternativo, il risarcimento del danno non può coprire tutto l'intervallo non lavorato tra il giorno del recesso datoriale e la effettiva ricostituzione del vincolo contrattuale. Va valorizzata, in questo caso, la colpevole inerzia del lavoratore, che impone di ridurre l'indennità risarcitoria al periodo di tempo che, se il medesimo lavoratore si fosse diligentemente attivato, sarebbe stato sufficiente per trovare una nuova soluzione occupazionale.

Il caso sul quale si è pronunciata la Corte d'appello è relativo al licenziamento in periodo di prova di una addetta commerciale che si era spesa a favore delle istanze contrattuali dei colleghi. Riformando la decisione del giudice di primo grado, il collegio ha ritenuto il licenziamento ritensivo e disposto, in applicazione del regime di tutela reale piena, la reintegrazione e il pagamento di un risarcimento pari a 18 mesi, escludendo il periodo ulteriore di inattività intervenuto prima della sentenza. La Corte ha rimarcato che «un lasso di tempo di 18 mesi risulti nel caso di specie sufficiente per reperire una nuova occupazione».

La decisione è degna della massima attenzione, perché estende il concetto dell'aliunde perceptum dal regime sanzionatorio del licenziamento nullo. In questo ambito, la disciplina di legge (non solo l'articolo 2 delle tutele crescenti, ma anche l'articolo 18 della legge 300/1970) ha previsto di dedurre dal risarcimento i soli compensi che il lavoratore abbia ricevuto per effetto di un'altra occupazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coefficiente per il Tfr è 0,188452

Rapporto di lavoro

Nevio Bianchi
Pierpaolo Perrone

A gennaio, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2022 è 0,188452.

L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno, la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e impiegati "senza tabacchi lavorati" diffuso ogni mese dall'Istat. In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500).

La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione. L'indice Istat per gennaio è 118,3. La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2022, su cui si calcola il 75%, è 0,084602. Pertanto il 75% è 0,063452. A gennaio il tasso fisso

è 0,125. Sommando quindi il 75% (0,063452) più il tasso fisso (0,125), si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 0,188452.

In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
npluslavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale di articolo e tabella

I coefficienti annuali e mensili

| MESI | TFR MATURATO FINO AL PERIODO COMPRESO TRA | INDICE ISTAT | | AUMENTO PREZZI AL CONSUMO OPERAI E IMPIEGATI | | TASSO FISSO 1,5% | TOTALE COEFF. DI RIVALUTAZ. | MONTANTE MESE |
|--|---|--------------------|-------|--|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| | | INDICE | DIFF. | INCIDENZA % | 75% DELLA INCIDENZA | | | |
| Dic. 2013 | 15.12-14.01 | 107,1 | 0,6 | 0,56338 | 0,422535 | 1,500 | 1,922535 | 1,019225 |
| Dic. 2014 | 15.12-14.01 | 107 | 0,0 | 0,000000 | 0,000000 | 1,500 | 1,500000 | 1,01500000 |
| Dic. 2015 | 15.12-14.01 | 107 | 0,0 | 0,000000 | 0,000000 | 1,500 | 1,500000 | 1,01500000 |
| Dic. 2016 | 15.12-14.01 | 100,3 ^a | 0,4 | 0,393738 | 0,295304 | 1,500 | 1,795304 | 1,01795304 |
| Dic. 2017 | 15.12-14.01 | 101,1 | 0,8 | 0,797607 | 0,598205 | 1,500 | 2,098205 | 1,02098205 |
| Dic. 2018 | 15.12-14.01 | 102,1 | 1,0 | 0,989120 | 0,741840 | 1,500 | 2,241840 | 1,02241840 |
| Dic. 2019 | 15.12-14.01 | 102,5 | 0,4 | 0,391773 | 0,293830 | 1,500 | 1,793830 | 1,01793830 |
| Dic. 2020 | 15.12-14.01 | 102,3 | 0,0 | 0,000000 | 0,000000 | 1,500 | 1,500000 | 1,01500000 |
| Dic. 2021 | 15.12-14.01 | 106,2 | 3,9 | 3,812317 | 2,859238 | 1,500 | 4,359238 | 1,04359238 |
| 2022 - DA COMPUTARE SU QUANTO RISULTAVA ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2021 A TITOLO DI TFR | | | | | | | | |
| Febbraio | 15.02-14.03 | 108,8 | 2,6 | 2,448211 | 1,836158 | 0,250 | 2,086158 | 1,02086158 |
| Marzo | 15.03-14.04 | 109,9 | 3,7 | 3,483992 | 2,612994 | 0,375 | 2,987994 | 1,02987994 |
| Aprile | 15.04-14.05 | 109,7 | 3,5 | 3,295669 | 2,471751 | 0,500 | 2,971751 | 1,02971751 |
| Maggio | 15.05-14.06 | 110,6 | 4,4 | 4,143126 | 3,107345 | 0,625 | 3,732345 | 1,03732345 |
| Giugno | 15.06-14.07 | 111,9 | 5,7 | 5,367232 | 4,025424 | 0,750 | 4,775424 | 1,04775424 |
| Luglio | 15.07-14.08 | 112,3 | 6,1 | 5,743879 | 4,307910 | 0,875 | 5,182910 | 1,05182910 |
| Agosto | 15.08-14.09 | 113,2 | 7,0 | 6,591337 | 4,943503 | 1,000 | 5,943503 | 1,05943503 |
| Settembre | 15.09-14.10 | 113,5 | 7,3 | 6,873823 | 5,153367 | 1,125 | 6,280367 | 1,06280367 |
| Ottobre | 15.10-14.11 | 117,2 | 11,0 | 10,357815 | 7,768362 | 1,250 | 9,018362 | 1,09018362 |
| Novembre | 15.11-14.12 | 117,9 | 11,7 | 11,016949 | 8,262712 | 1,375 | 9,637712 | 1,09637712 |
| Dicembre | 15.12-14.01 | 118,2 | 12,0 | 11,299435 | 8,474576 | 1,500 | 9,974576 | 1,09974576 |
| 2023 - DA COMPUTARE SU QUANTO RISULTAVA ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2022 A TITOLO DI TFR | | | | | | | | |
| Gennaio | 15.01-14.02 | 118,3 | 0,1 | 0,084602 | 0,063452 | 0,125 | 0,188452 | 1,00188452 |

Nota: (1) Nuova serie 2015=100

Ascolta i podcast del Sole 24 ORE Podcast

«Rinuncio».

Dieci anni fa Papa Benedetto XVI diede una notizia che sconvolse la Chiesa e il mondo intero.

Durante una cerimonia di beatificazione annunciò la decisione di lasciare la carica di pontefice.

Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 ORE, ripercorre l'importante momento storico nel podcast **La rinuncia**.

Disponibile sul sito del Sole 24 ORE e su tutte le principali piattaforme audio